

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1375-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBORGHETTI, BOSELLI, BARZANTI, ANGELONI, BEVILACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICONTE, CHELLA, COLOMBINI, D'AMBROSIO, GEREMICCA, MACCIOTTA, NAPPI, PETROCELLI, RIDI, SAMÀ, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, LORENZETTI, MONELLO, TOMA, BRESCIA, CIVITA, LAVORATO, NARDONE, FELISSARI, CONTI, STEFANINI, POLI, MONTECCHI

Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque

(Già articoli da 1 a 5 e da 9 a 29 della proposta di legge n. 1375, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 1988)

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E LINEE FONDAMENTALI

ART. 1.

(Finalità).

1. A decorrere dal 1988 è predisposto ed attuato un programma nazionale di interventi al fine di:

a) assicurare la conservazione e la salvaguardia del suolo, degli abitati e

le opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) coordinare le azioni di difesa del suolo con la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna e con gli interventi contro l'inquinamento;

c) ripristinare, garantire e sviluppare le attitudini produttive del suolo particolarmente a fini agricoli.

2. Il programma di cui al comma 1, sarà attuato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

(Quadro degli interventi).

1. Gli interventi per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 concernono in particolare:

a) il riassetto idrogeologico del territorio nazionale anche mediante opere di sistemazione idrico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica;

b) la regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, ivi compresa la costruzione di serbatoi per l'uso plurimo delle acque e di casse d'espansione per la attenuazione delle piene;

c) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili e la difesa degli abitati contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto, e la prevenzione delle valanghe;

d) la protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento dei litorali marini;

e) il contenimento dei fenomeni di subsidenza, anche mediante opere atte a garantire l'equilibrio delle acque sotterranee;

f) la manutenzione delle opere idrauliche esistenti o realizzate ai sensi della presente legge ed il ripristino delle opere predette danneggiate da eventi calamitosi.

2. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 deve altresì prevedere il funzionamento ed il rafforzamento dei servizi di polizia idraulica, di prevenzione di piena, di pronto intervento e la istituzione di strutture tecnico-scientifiche per il rilevamento, lo studio, la ricerca e la sperimentazione nelle materie riguardanti la difesa del suolo e quant'altro necessario per la programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi indicati nel comma 1.

ART. 3.

(Piano novennale).

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 viene attuato mediante la predisposizione di piani novennali per la difesa del suolo articolati in programmi operativi triennali.

2. Il piano novennale viene redatto tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nazionale, nonché dei programmi di intervento per l'uso delle acque, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, l'assetto del territorio e la navigazione interna.

3. Il piano può essere soggetto a revisione ogni tre anni.

4. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese è allegata una relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di realizzazione dei programmi per la difesa del suolo.

ART. 4.

(Piani di bacino idrografico).

1. Per la formazione del programma di interventi, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per la difesa del suolo e dei litorali e la sistemazione idrogeologica di ciascun bacino idrografico secondo gli indirizzi generali dei piani territoriali e gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico regionale.

2. I piani di bacino idrografico sono recepiti nei piani territoriali delle regioni e degli enti sub-regionali aventi competenza di pianificazione urbanistica intercomunale ed assumono il valore dei suddetti piani territoriali qualora questi ultimi non siano vigenti.

3. Gli interventi le destinazioni e le utilizzazioni del suolo e delle acque, ancorché previsti negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, debbono essere compatibili con le prescrizioni e le previsioni dei piani di bacino.

ART. 5.

(Aree idrografiche).

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

a) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia e il bacino del fiume Fiora escluso, incluse le isole dell'arcipelago toscano;

b) tirrenica centrale: è costituita da bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano incluse le isole laziali;

c) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, incluse le isole campane;

d) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, incluse le isole sarde minori;

e) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, incluse le isole siciliane minori;

f) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

g) delle tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mar Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso d'acqua Fissero-Tartaro-Canalbianco;

h) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca incluso;

i) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

l) adriatica meridionale e jonica; è costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Jonio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, incluse anche le isole Tremiti.

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ARTT. 6-8.

.....
.....
.....

CAPO III

FORMAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE DEGLI INTERVENTI

ART. 9.

(Competenze del Dipartimento del territorio e dell'ambiente per la difesa del suolo).

1. Il Dipartimento del territorio e dell'ambiente predispone gli indirizzi programmatici generali e gli obiettivi fondamentali da seguire per i settori di intervento e le finalità di cui alla presente legge e in particolare:

a) indica le risorse da destinare alla attuazione degli interventi per la difesa del suolo ad integrazione dei fondi stanziati con la presente legge, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;

b) propone i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

c) formula il progetto di piano novennale per la difesa del suolo, dei programmi operativi triennali e delle eventuali revisioni;

d) comunica al Comitato nazionale per la difesa del suolo i piani e i programmi da attuare da parte di amministrazioni statali, di enti e di organismi pubblici dello Stato con fondi a qualsiasi titolo stanziati in materia di difesa del suolo;

e) indica le opere di interesse statale alle quali eventualmente applicare le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 10.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito con decreto del Presidente della Repubblica il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro preposto al Dipartimento del territorio e dell'ambiente, ed ha sede presso quel Dipartimento ed è composto da 41 esperti nelle materie aventi attinenza con la difesa del suolo in ragione di:

- a) sette designati dal Governo;
- b) tre designati dal CNR;
- c) tre designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
- d) tre designati dall'Istituto superiore di sanità;
- e) tre designati dal CNEL;
- f) uno designato da ciascuna regione e da ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati; con successivi decreti del Presidente della Repubblica si provvederà alle integrazioni.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo disciplina con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la propria attività, le funzioni attribuite allo stesso Comitato ed alle eventuali commissioni di lavoro per la trattazione di problemi specifici.

5. Il segretario generale del Dipartimento dell'ambiente fa parte di diritto del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

6. Il Comitato dura in carica 5 anni e viene rinnovato alla scadenza con le modalità previste per la sua costituzione.

ART. 11.

(Competenze del Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, sulla base degli indirizzi indicati dall'organo di programmazione del Dipartimento e dalle regioni:

a) esprime indirizzi per il coordinamento dei programmi di intervento attinenti alla difesa del suolo;

b) predispone il piano novennale, i programmi operativi triennali e le eventuali revisioni e le sottopone alla approvazione del Consiglio dei ministri su proposta e iniziativa del Ministro preposto al Dipartimento del territorio e dell'ambiente;

c) propone annualmente al CIPE la ripartizione dei fondi stanziati ai sensi della presente legge per settori di intervento e tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) esprime i criteri da adottare per il coordinamento del piano novennale per la difesa del suolo e dei suoi programmi operativi triennali con i piani di sviluppo regionali, il piano nazionale ed i programmi regionali; il piano nazionale ed i programmi regionali redatti ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 31, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) richiede relazioni al Ministro preposto al Dipartimento del territorio e dell'ambiente circa l'attuazione dei programmi, circa gli esiti delle verifiche e studi effettuati dal Dipartimento;

f) propone al Governo le modalità d'impiego e la partizione delle somme eventualmente stanziare per far fronte ai danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali;

g) indica gli obiettivi di studio per i servizi tecnico-scientifici nazionali, per la documentazione e ricerca, con particolare riferimento ai servizi geologico, idrografico e mareografico, sismico;

h) vigila sulla raccolta dei dati attinenti alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo e delle coste;

i) esprime parere sulla relazione annuale da inviare al Parlamento sulla situazione idrogeologica e sullo stato di attuazione dei programmi di intervento da parte del Ministro preposto al Dipartimento;

l) esercita i poteri che nella materia già erano affidati al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Gli atti del Comitato sono pubblicati su apposito bollettino redatto a cura del Dipartimento del territorio e dell'ambiente.

ART. 12.

(Termini per la formazione del piano novennale).

1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano novennale e delle relative articolazioni si svolgono secondo i seguenti tempi:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di cui all'articolo 9, nonché i progetti di cui alla lettera c) di detto articolo sono trasmessi al Comitato nazionale per la difesa del suolo, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sede di prima applicazione della presente legge entro dieci mesi dalla data della sua entrata in vigore e, in via definitiva, entro il mese di gennaio dell'ultimo anno di previsione dei programmi triennali;

b) le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro lo stesso termine di cui al n. 1) comunicano i propri programmi e proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo, indicando, in particolare, i relativi fabbisogni finanziari;

c) il Comitato nazionale per la difesa del suolo entro i quattro mesi successivi adotta il piano novennale o le relative articolazioni triennali;

d) il piano novennale o il programma triennale è approvato, nei successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro preposto al dipartimento del territorio e dell'ambiente, dal Consiglio dei ministri che provvede altresì contestualmente alla ripartizione dei fondi previo parere del CIPE;

e) i programmi operativi triennali sono definitivamente redatti da regioni, singolarmente o d'intesa fra di esse per i bacini interregionali, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione relativa alla ripartizione di fondi di cui alla lettera d).

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui alla lettera c) è ridotto a sessanta giorni, quelli di cui alle lettere d) ed e) a trenta giorni.

CAPO IV

FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO IDROGRAFICO

ART. 13.

(Attribuzioni delle regioni).

1. Le regioni singolarmente o mediante intese tra di loro nel caso di bacini interregionali per le finalità di cui all'articolo 1 provvedono a:

a) delimitare le aree dei bacini idrografici regionali e le porzioni dei ba-

cini idrografici interregionali ricadenti nel proprio territorio, per queste ultime sulla base delle proposte del magistrato dell'ambiente;

b) provvedere alla formazione, approvazione ed attuazione dei piani di bacino idrografico;

c) segnalare al Comitato nazionale per la difesa del suolo il fabbisogno dei finanziamenti occorrenti ai fini della predisposizione del piano novennale e dei programmi triennali;

d) formare i programmi operativi triennali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, ripartendole per bacino e tra i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi, riservando una quota dei finanziamenti per lavori di pronto intervento e di manutenzione;

e) redigere annualmente una relazione sulla situazione idrogeologica del proprio territorio e sullo stato di attuazione dei programmi;

f) istituire il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e quello di polizia idraulica;

g) definire i vincoli, le limitazioni e le salvaguardie nelle estrazioni di materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali, nelle cave e nell'uso del suolo.

ART. 14.

(Delimitazione dei bacini idrografici, dei sotto-bacini e delle aree idrografiche sub-regionali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione, avvalendosi del concorso degli enti locali e delle comunità montane interessati, provvede con decreto del Presidente della giunta regionale alla delimitazione dei perimetri dei bacini e, se del caso, dei sottobacini idrografici interamente ricadenti sul territorio di propria compe-

tenza; bacini idrografici contigui aventi caratteri geofisici e socio-economici omogenei possono essere raggruppati dalla regione di appartenenza in aree idrografiche subregionali.

2. Per i bacini estendentisi sui territori di più regioni, le regioni competenti per territorio provvedono d'intesa fra loro ed avvalendosi del concorso degli enti locali e delle comunità montane sulla base delle proposte dell'ufficio del magistrato dell'ambiente.

3. Entro il termine di cui al comma 1. la regione interessata approva la proposta di delimitazione di cui al comma 2, limitandone alla porzione di bacino ricadente nel territorio. I provvedimenti di approvazione vengono trasmessi immediatamente al Dipartimento del territorio e dell'ambiente.

ART. 15.

(Contenuti dei piani di bacino).

1. I piani di bacino idrografico debbono contenere:

a) le direttive generali alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo e la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) le individuazioni dei dissesti in atto e potenziali nonché delle relative cause;

c) le opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, nonché tutti gli interventi destinati alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua e ai fini del consolidamento del suolo, della difesa degli abitati contro le esondazioni e contro i movimenti franosi anche in rapporto alla razionale utilizzazione delle acque per l'irrigazione, al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola, al rifornimento idrico delle popolazioni e dei centri abitati, agli usi industriali ed alla navigazione interna;

d) l'indicazione delle opere di forestazione, consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

e) il proseguimento ed il completamento delle opere idrauliche, idraulico-coagrarie, idraulico-forestali nonché di altre opere destinate alla difesa del suolo già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio;

f) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

g) gli interventi rivolti a regolare la estrazione dei materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali in funzione della capacità effettiva di rifornimento, stabilendo limitazioni ai fini della regimazione e del riequilibrio dei corsi d'acqua e del ripascimento dei litorali;

h) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

i) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali;

l) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

m) lo studio e la predisposizione operativa di iniziative e di strumenti per l'approfondimento delle conoscenze sui fenomeni sismici e per la riduzione del rischio sismico;

n) l'individuazione delle priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e la previsione di massima della spesa occorrente.

2. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984,

e con i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con i piani territoriali e col programma regionale di sviluppo economico.

3. Si applicano ai piani di bacino le garanzie previste dall'articolo 8 per la tutela del patrimonio storico e culturale e delle bellezze naturali.

ART. 16.

(Formazione dei piani di bacino).

1. Le regioni provvedono a predisporre i piani di bacino, di sotto-bacino idrografico e di area idrografica sub-regionale ricadenti nel proprio territorio: alla formazione dei piani dei bacini interregionali provvedono le regioni interessate d'intesa fra di loro e, ove occorra, in forma consortile.

2. Per la formazione e le revisioni di detti piani sono costituiti comitati permanenti di bacino, di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale, da formarsi con esperti delle discipline riguardanti la difesa del suolo e con rappresentanti degli enti locali e delle comunità montane interessate.

3. La costituzione ed il funzionamento dei comitati permanenti di cui al precedente comma, le procedure per la formazione, la pubblicazione e l'approvazione dei piani, sono disciplinati con legge regionale sentiti gli enti locali e le comunità montane; con legge regionale sono altresì recepite da ogni singola regione le intese raggiunte nelle materie predette tra le regioni interessate da bacini interregionali, nonché l'eventuale costituzione di consorzi interregionali con norme e modalità di funzionamento degli stessi.

4. Ai fini della formazione dei piani, delle loro revisioni e della verifica del loro stato di attuazione viene promossa annualmente l'assemblea delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle organizzazioni ed associazioni economiche e sociali interessati.

5. I piani di bacino regionali ed interregionali ed i piani di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale sono resi pubblici prima della loro approvazione al fine di consentire alle amministrazioni ed agli enti, organizzazioni ed associazioni indicati nel precedente comma di formulare proposte ed osservazioni.

6. Le regioni approvano i piani di bacino, di sottobacino e di area idrografica subregionale ricadenti nel proprio territorio nonché i piani dei bacini interregionali limitatamente alla parte di propria competenza territoriale, secondo le modalità previste con le leggi regionali di cui al comma 3, del presente articolo.

7. I provvedimenti regionali di approvazione parziale dei piani dei bacini interregionali sono trasmessi immediatamente al Dipartimento del territorio e dell'ambiente.

ART. 17.

(Contrasti di interessi fra regioni).

1. Qualora una regione partecipante ad un Comitato di bacino idrografico interregionale ritenga il relativo piano in contrasto con i propri interessi deve deliberare formale e motivata opposizione al piano.

2. L'opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il Commissario di Governo.

3. L'opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre regioni interessate dal piano di bacino.

4. Il Governo in tal caso rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando la opposizione presentata.

5. Ove i Consigli regionali — entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione — non compongano il contrasto di interessi e confermino i precedenti provvedimenti il Governo promuove il giudizio di merito davanti alle Camere a norma dell'articolo 127 della Costituzione.

ART. 18.

(Schema preliminare).

1. In pendenza della redazione dei piani di bacino le regioni predispongono schemi preliminari di massima contenenti gli obiettivi della sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici e delle coste e le priorità delle opere da realizzare.

ART. 19.

(Coordinamento tra i piani di bacino e gli usi delle acque).

1. I programmi dei relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali e di navigazione interna e ad ogni altro scopo dovranno essere armonizzati e coordinati ai piani di bacino idrografico e dovranno adeguarsi, ai fini del coordinamento, ai programmi di intervento riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

ART. 20.

(Uso dei servizi tecnici nazionali da parte delle regioni).

1. Le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge possono avvalersi degli uffici tecnici e di studio dell'amministrazione dello Stato, in particolare per attuare:

a) rilevamenti geologici, geomorfologici, idrogeologici e geominerari a scopi applicativi;

b) rilevamento dei suoli e della copertura boschiva per la formazione di carte pedologiche e forestali;

c) rilevamento di dati meteorologici, idrometrici, freatometrici e predisposizioni di servizi decentrati di preallarme;

d) studi su litorali e servizio di previsione di mareggiate ed alte maree, misure sismografiche locali e zonizzazione sismica del territorio;

e) accertamenti e consulenze nelle materie di cui sopra a favore degli enti locali.

ART. 21.

(Esecuzione delle opere):

1. L'attuazione delle opere previste nei programmi esecutivi di intervento è effettuata a cura delle regioni secondo le rispettive competenze territoriali.

2. Alla progettazione delle opere ed alla gestione dei lavori nei bacini regionali ed interregionali le regioni possono delegare province, comuni e loro consorzi e comunità montane.

3. L'esercizio delle deleghe previste nel presente articolo è disciplinato con provvedimento delle regioni.

CAPO V

VINCOLI E SALVAGUARDIE

ART. 22.

(Determinazione e aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie).

1. Allo scopo di stabilire il quadro d'insieme dei vincoli miranti ad un equilibrato assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente, quali quelli riguardanti la tutela delle risorse naturali e dell'integrità dei suoli, con particolare riguardo alle coste, alle isole, ai sistemi fluviali, lacuali e palustri, ai crinali appenninici e collinari, alle zone alpine, alle riserve naturali, ai parchi, alle aree attrezzate a destinazione speciale, alle aree forestali e di rimboschimento, alla difesa dagli inquinamenti ed al risanamento delle acque e dell'atmosfera, all'igiene del suolo, alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, dei beni culturali storici ed

artistici, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, la regione, sentiti gli enti locali, le comunità montane e le organizzazioni interessate, procederà alla determinazione e al periodico aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie a cui riferire la verifica del piano territoriale regionale e degli strumenti urbanistici adottati a livello comunale, intercomunale o comprensoriale.

2. Restano ferme le competenze statali ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali per quel che riguarda la determinazione dei vincoli relativi ai beni culturali, storici e artistici, nonché la facoltà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni.

ART. 23.

(Norme di salvaguardia).

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino ogni trasformazione urbanistica relativa, oltre che all'edificazione, all'assetto e alla utilizzazione del territorio è subordinata, all'esterno dei perimetri dei centri abitati, alla verifica della compatibilità di tale trasformazione con la difesa idrogeologica e la conservazione del suolo.

2. Le regioni provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare le norme di salvaguardia finalizzate al contenuto del comma 1, e a definire le procedure volte a verificare la compatibilità delle trasformazioni urbanistiche con la difesa e l'equilibrio del suolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 24.

(Finanziamento del programma).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito un apposito capitolo di spesa presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli stanziamenti da iscrivere in detto capitolo sono autorizzati, per ogni triennio, dalla legge per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

3. Per il triennio 1988-1990 è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.500 miliardi di cui:

a) lire 1.000 miliardi nell'anno 1988;

b) lire 1.500 miliardi nell'anno 1989;

c) lire 2.000 miliardi nell'anno 1990.

4. Gli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa di cui al comma 1, saranno ripartiti ai sensi dell'articolo 12, n. 4); in sede del suddetto riparto le somme destinate alle regioni sono iscritte in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 25.

*(Trasferimento
delle autorizzazioni di spesa).*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo da provvedimenti legislativi già in vigore sono destinate ad integrare il capitolo di cui all'articolo 24 limitatamente alla quota non ancora impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Abrogazione di norme esistenti).

1. Sono abrogate in particolare le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle opere idrauliche.

ART. 27.

(Personale dei consorzi idraulici).

1. Il Personale dipendente dai Consorzi idraulici costituiti in base al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, è trasferito alle regioni competenti per territorio.

2. Al personale trasferito deve essere assicurata l'anzianità di carriera e la qualifica possedute alla data del trasferimento.

ART. 28.

(Corsi d'acqua di confine).

1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge gli interventi riguardanti la regimazione e la conservazione dell'alveo dei corsi d'acqua correnti, anche in parte, nel confine di Stato sono attuati a cura del Dipartimento del territorio e dell'ambiente.

ART. 29.

(Attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ove compatibili con le attribuzioni di competenza derivanti dai relativi statuti.